

Frodi alimentari

Le nuove ipotesi di reato per difendere Dop e Igp

Gli obblighi e le sanzioni previste dalla legge 99/2009

di Carlo e Corinna Corra
Avvocati ed esperti di diritto alimentare

***Una panoramica
del provvedimento che segna
un passo importante contro
le contraffazioni.
Ma non mancano lacune
e ombre soprattutto
per le pene accessorie***

Approda ad un'ipotesi di reato speciale - ed autonoma rispetto a quella generale e più generica di cui all'art. 517 del codice penale - la fattispecie del delitto di "contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari": vi ha provveduto infatti la legge 23 luglio 2009, n. 99, che tra le altre modifiche al codice penale ha appunto previsto il delitto di cui all'art. 517 - quater nei seguenti termini:

"Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro

20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

Già ad una prima lettura della norma si impone un'immediata riflessione per individuare l'esatto campo di applicazione del nuovo istituto giuridico penale, anche chiarendone i rapporti con altre figure di reato e di illeciti amministrativi.

I rapporti con il vecchio delitto

Passando all'esame dei rapporti con il preesistente delitto di cui all'art. 517 del codice (peraltro

aggiornato ed aggravato nelle pene dalla stessa legge 99/2009) è agevole evidenziare che - a differenza del vecchio - per il nuovo delitto:

- a) L'oggetto materiale del reato è costituito dai soli prodotti agroalimentari (e non in generale dai "prodotti industriali") con denominazione qualificata e tutelata al rango di "indicazione geografica" o di "denominazione di origine", e ciò nel rispetto delle norme nazionali e CE in materia.

Quest'ultimo presupposto (che si tratti cioè di prodotti le cui denominazioni di vendita hanno ottenuto formale riconoscimento ai sensi delle leggi interne, delle convenzioni internazionali e/o dei regolamenti comunitari) viene infatti espressamente richiesto dal comma quarto dell'art. 517-quater e costituisce un decisivo paletto per circoscrivere con esattezza l'ambito di individuazione dei prodotti (agroalimentari) oggetto materiale della nuova tutela normativa;

- b) Quanto invece alla condotta sanzionata dalla nuova norma è doveroso anche qui sottoli-

neare che, contrariamente a quanto previsto dalla vecchia disposizione generale dell'art. 517 (che in pratica fa divieto di qualsivoglia abuso o speculazione che possa indurre in errore l'acquirente circa la qualità, l'origine o la provenienza del prodotto), la nuova ipotesi di delitto contempla e colpisce un ben precisato comportamento ingannevole ovvero quello di chi "contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine" dei prodotti agroalimentari tutelati secondo specifiche normative interne e/o comunitarie o convenzioni internazionali.

Si è dunque voluto più rigorosamente sanzionare un comportamento che più slealmente - e quindi più insidiosamente sia per il consumatore/acquirente sia per le altre aziende concorrenti rispettose della legge - si sia focalizzato in atti di "contraffazione" o di "alterazione" dell'indicazione geografica o della denominazione protetta. Naturalmente meritano a questo punto un chiarimento le nozioni di:

- "Contraffazione", per la quale la ormai con-

L'alterazione o la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a 20.00 euro



solidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte vedi: Cassazione, Sezione Penale V, sentenza n. 3911, dell'8 aprile 1975, in tema di violazione dell'art. 474 c.p.) identifica "la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e configurativa, di un marchio o di un segno distintivo", in pratica risolvendola in una - si fa per dire - perfetta imitazione

- "Alterazione", che sempre la Suprema Corte (vedi sentenza n. 3911 dell'8 aprile 1975 di cui sopra) ha chiarito doversi individuare in una "riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il marchio originario o col segno distintivo" ovvero una imitazione "imperfetta", ma comunque idonea a trarre in inganno il possibile acquirente.

Le "importazioni contraffatte"

Il comma secondo dell'art. 517-quater equipara alla prima fattispecie anche la condotta di chi "al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte". In pratica si sanziona chi - senza aver preso parte alla "contraffazione" - consapevolmente introduce in Italia e/o immette in commercio i prodotti agroalimentari con le indicazioni o denominazioni contraffatte".

Sorprende però che questa seconda ipotesi di reato sia stata limitata ai soli casi di "contraffazione" e non abbracci anche quelli di "alterazione".

È stata questa una mera - quanto, secondo noi, deprecabile - svista, o è stata una omissione voluta?

Il dilemma però si pone solo sul piano della politica legislativa, perché sul piano meramente giuridico non vediamo spazio alcuno per tale dilemma in verità.

E questo perché in materia penale trova - come è noto - doverosa applicazione il principio di "tipicità dell'illecito penale" e di conseguenza, proprio in una disposizione (art. 517-quater) che ha distintamente previsto la condotta della contraf-

**Si sanziona anche chi,
pur non avendo preso parte
alla contraffazione, introduce
consapevolmente in Italia
o immette in commercio
i prodotti agroalimentari
con le indicazioni
o denominazioni contraffatte**

fazione da quella dell'alterazione, certamente non può rimanere senza conseguenza il fatto che l'ipotesi delittuosa del comma secondo consideri solo la contraffazione e non anche l'alterazione (dell'indicazione geografica o della denominazione di origine) come condotta sanzionata.

Naturalmente da una tale soluzione interpretativa inevitabilmente scaturiscono intuibili problematiche di incostituzionalità (per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, evidentemente) per questa - almeno a prima vista - ingiustificata disparità di trattamento. Peraltro va pure considerato che questo secondo reato presuppone, stante la sua natura delittuosa, la consapevolezza (nel suo autore) della precedente contraffazione (ad opera di un terzo) e quindi la coscienza della provenienza della merce da un precedente episodio delittuoso (appunto quello di cui al comma primo dello stesso art. 517-quater) ad opera di altro soggetto.

Tutto ciò impone, a nostro giudizio, di ipotizzare (a carico dell'autore della sola "distribuzione commerciale" del prodotto contraffatto) anche l'ulteriore delitto di "ricettazione" di cui all'art. 648 del codice penale.

Va inoltre osservato che il delitto di cui al comma secondo in esame viene espressamente connotato dallo specifico obbiettivo "al fine di trarne profitto": il che dovrebbe portare - in linea di principio - all'esclusione del delitto nel caso in cui la condotta in questione ("[...] introduce [...] in circolazione [...]") venga tenuta "non per profitto". Sempre in linea di principio però si può certo obiettare che tale formula non si deve tradurre semplicisticamente in quella di "a scopo di lucro" ovvero a scopo di solo vantaggio economico: e ciò perché più volte la Suprema Corte ha chiarito che il "profitto" può essere costituito anche da un vantaggio "non economico".

Sinceramente, comunque, riteniamo che nella

fattispecie in esame si debba escludere il reato in tutti i casi in cui il "distributore" del prodotto contraffatto abbia agito al di fuori del circuito "commerciale" ovvero fuori da attività svolte in cambio di un corrispettivo economico (si pensi a distribuzione dei prodotti a popolazioni colpite da calamità naturale) e ciò alla luce della condotta descritta (e vietata) nelle parole immediatamente successive dello stesso comma secondo.

Le pene accessorie

Nessuna osservazione particolare riteniamo di dover formulare sui contenuti del comma terzo dell'art. 517-quater, che si richiamano a quelli degli artt. 474 bis e 474 ter, nonché dell'art. 517 bis in materia di confisca ed aggravanti, nonché per la pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale in cui il reato è stato commesso, quando non addirittura la revoca dei titoli amministrativi riguardanti le suddette aziende con conseguente chiusura definitiva.

Ci preme invece evidenziare una grossa lacuna, che a questo punto emerge rispetto alla nuova figura di delitto in esame, con riferimento ad una delle più temute pene accessorie nell'ambito dei reati ai danni dell'economia e del commercio: la pubblicazione della sentenza su uno o più organi di stampa a spese del condannato.

Invero trattasi di pena accessoria non richiamata in alcun modo nella nuova norma e prevista invece dall'originario e - a quanto ci risulta - immutato testo dell'art. 518 del codice che naturalmente la riferisce solo ai delitti originariamente previsti e quindi non anche a questo di nuova introduzione di cui all'art. 517-quater in esame.

Si deve pertanto registrare una deprecabile omissione che viene ingiustificatamente ad esonerare l'autore di un'allarmante scorrettezza ai danni dell'economia nazionale, tanto grave da meritare la qualificazione di delitto, da quella forma di punizione sul piano della notorietà e dell'immagine di mercato costituita, appunto, dalla divulgazione mediatica della sua condanna.

Resta però in tal caso il similare rimedio rappresentato dalla pubblicazione - sulla Gazzetta Ufficiale e su due quotidiani di larga diffusione - prevista dall'art. 8 della legge 462/1986 (la cosidd-

detta legge dell'emergenza vino al metanolo) per le sentenze di condanna a carico degli autori di frodi e sofisticazioni in campo alimentare (fra cui sicuramente rientra anche il delitto in esame) in uno speciale elenco redatto annualmente dal ministero della Salute, in collaborazione con il ministero della Giustizia.

Concorso con altri reati ed illeciti amministrativi

Naturalmente la lettera e la ratio della nuova norma non sono di ostacolo - a nostro avviso - alla concorrente contestazione anche di altri reati volta per volta configurabili alla luce delle specifiche circostanze del caso concreto.

Per tutti ricordiamo:

- Il delitto di "frode in commercio" (art. 515 c.p.)
- Il delitto di "truffa" (art. 640 c.p.).

Senonché, in quest'occasione ci sembra meritevole di attenzione soprattutto un altro istituto giuridico di assai rara applicazione, in verità, nella quotidiana casistica giudiziaria: il delitto previsto dall'art. 514 del codice sotto il titolo "Frodi contro le industrie nazionali".

Trattasi di un reato, quest'ultimo, il cui fulcro è costituito dalla condotta di "Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale [...]".

Com'è agevole notare, anche in questo caso il cuore del delitto s'incentra su condotte di "contraffazione" o di "alterazione" e richiede per il suo perfezionarsi che l'immissione in commercio dei prodotti industriali (di qualsiasi genere e non solo agroalimentari) abbia cagionato un nocumento all'industria nazionale ovvero - possiamo più compiutamente chiarire - all'economia nazionale.

Pertanto, è significativo che la circostanza che si tratti di prodotti con marchi o segni distintivi (quali certamente possono essere identificate le denominazioni di origine e le indicazioni geogra-

fiche) utilizzati nel rispetto delle norme interne o delle convenzioni nazionali non costituisce - alla luce di quanto espressamente precisato nel comma secondo dello stesso art. 514 - presupposto per la configurabilità del reato, bensì circostanza aggravante con conseguenziale aumento di pena. Ciò contrariamente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 517-quater, che pone invece il riconoscimento della denominazione o dell'indicazione, in base alle norme interne e/o internazionali, come presupposto essenziale per la configurabilità del nuovo delitto.

Purtroppo lo spazio limitato di un articolo non consente un'adeguata trattazione ed analisi di quest'istituto ed una sua comparazione con gli altri posti a tutela dei traffici commerciali nazionali. Possiamo perciò solo in estrema sintesi asserire che:

- Proprio in relazione ai prodotti agroalimentari con denominazioni di origine tutelate è - a nostro giudizio - agevole la dimostrazione che la consumazione del reato de quo ai danni anche di uno solo dei prodotti tutelati (si pensi per tutti al celebre Parmigiano-Reggiano) può tradursi in una perdita di garanzia di pregio e quindi di mercato per tutta la filiera agroalimentare italiana di qualità con un sicuro, anche se di non agevole calcolo, danno per l'economia nazionale
- Non vediamo difficoltà ad una simultanea applicazione dei due istituti penali (art. 514 ed art. 517-quater), naturalmente ricorrendone gli elementi di fatto nel caso concreto, stante l'evidente diversità di beni giuridici tutelati da ognuno di loro

Va infine segnalata anche la problematica circa la possibile o meno coesistenza del reato in questione con gli illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. 297/2004 a tutela dei prodotti agroalimentari con denominazioni Dop e Igp.

Va ricordato, infatti, che il nostro legislatore con il suddetto decreto ha tra l'altro sanzionato amministrativamente in sede di articolo 2 anche ogni forma di usurpazione, imitazione o evocazione della denominazione protetta (comma 2) nonché "qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti" (comma 4) ed ancora la "contraffazio-



ne" di tali segni distintivi (comma 5). Però, tutte le suddette disposizioni hanno garantito anche l'opzione penale in quanto alla previsione della sanzione amministrativa è stata sempre premessa la formula "salva l'applicazione delle norme penali vigenti".

In tal modo - riteniamo - si è inequivocabilmente previsto che vi è concorso di applicazione alla medesima fattispecie concreta sia della sanzione amministrativa sia di quella penale (ivi comprese e prima di tutto quella del nuovo articolo 517 quater c.p.), naturalmente - si deve affermare alla luce di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 689/1981 - affidando l'accertamento di entrambi gli illeciti all'autorità giudiziaria penale.

Per approfondimenti:

- Alimenti&Bevande (novembre/dicembre 2009)
Frodi commerciali. Reati, responsabilità e sanzioni per l'azienda
C. La Corte